

L'Aquila, 20 luglio 2016

Circolare N. 41 Prot. N. 285

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**Oggetto: compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 27 giugno 2016**

Si informa che dal 12 luglio scorso è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. e le somme iscritte a ruolo risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.

Tale modalità di utilizzo del credito è operativa anche per il 2016, con l'allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali al 31/12/2015.

Quanto predetto è previsto dal D.M. 27 giugno 2016 (All. 1) del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Come noto, l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti) possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione da parte del creditore della certificazione relativa all'esigibilità del credito rilasciata dalla medesima P.A..

Negli anni, sul tema sono intervenuti diversi provvedimenti volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..

L'ultima legge n. 208/2015, in riferimento all'anno in corso, ha demandato ad un Decreto attuativo l'efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A..

Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 27 giugno 2016 che, richiamando la disciplina generale del suddetto art. 28-*quater*, ha ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2015 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..

Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 12 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2016.

In ogni caso restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2015, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).

A tal proposito viene confermato che per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica ed il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..

Restano ferme le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. ed i debiti fiscali (già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012).

Si ricorda che per effettuare la compensazione il contribuente deve:

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione in forma cartacea oppure deve comunicare il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Infine Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione con il rilascio della relativa ricevuta.

TABELLA 1: compensazione dei crediti verso la p.a. con le cartelle di pagamento – evoluzione normativa

Notifica cartella di pagamento	Periodo di compensazione	Riferimento normativo
entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2016	D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012		art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013		art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014		D.M. 24 settembre 2014
entro il 31.12.2014		D.M. 13 luglio 2015
entro il 31.12.2015		D.M. 27 giugno 2016


Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. 1 – decreto

Distinti saluti.

Il Direttore

Francesco Mani



cdc

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2016

Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. (16A05123)

(GU n.161 del 12-7-2016)

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 129, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto l'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.»;

Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», come modificato, dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; dall'art. 9, comma 01, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22

maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali"»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che al comma 1-bis dispone: «Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"»;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilita' con i crediti certificati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014,

recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 recante «Modalita' di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».

Decreta:

Art. 1

Compensazione nell'anno 2016 delle cartelle esattoriali

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalita', anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda